



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008

1. DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DEL SIGNOR PAGANO NICOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.01.2013 SEGUITO GARA ANOIA/REAL ROSALÌ DEL 20.01.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 113 dell'11.03.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21/04/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

nonché in rappresentanza dell'A.I.A. Sig. Antonio Paone.

RECLAMO N. 118 della società A.S.D. SAN MAZZEO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°49 del 13.02.2008 (Ammenda di € 100,00, squalifica assistente arbitrale Sig. GALLO Diego fino al 23.03.2008, squalifica calciatore ASSISI Alessandro fino al 15.05.2009, squalifica calciatore SALVINO Giulio fino al 15.05.2009, squalifica calciatore STRANGES Antonio fino al 15.05.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della società reclamante, nonché il direttore di gara a "chiarimenti";

RILEVATO

che il direttore di gara nell'audizione fissata appositamente per chiarire le eccezioni sollevate con il ricorso della società San Mazzeo Calcio, ha confermato in toto il proprio referto di gara, specificando altresì, di non avere alcun dubbio circa l'identità dei calciatori resisi protagonisti degli atti violenti e delle minacce nei suoi confronti;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e conferma le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 162 della società F.C. CORTALE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°53 del 12.03.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Virus Sambiasi – Cortale del 20.02.2008 – Campionato Allievi Provinciali) con il punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a "chiarimenti";

RILEVA

La società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della stessa società a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere la gara per l'ingresso di alcuni sostenitori della società Cortale.

Ed invero, risulta dal referto di gara che al 36° del primo tempo in seguito ad un infortunio occorso al calciatore Riga del Cortale faceva ingresso sul terreno di gioco il padre dello stesso che provvedeva a soccorrere il proprio figlio.

Dopo le cure del caso e nonostante l'invito l'intruso ed altri sostenitori del Cortale si trattenevano a bordo campo, senza però mantenere comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.

La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione della gara pro-forma.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato solo dalla presenza di alcuni sostenitori della squadra ospite che si trattenevano a bordo campo senza intralciare il regolare svolgimento della gara;

P.Q.M.

In riforma della decisione del Giudice Sportivo, dispone la ripetizione della gara (Virus sambiasi – Cortale del Campionato Allievi Provinciali) demandando al Presidente della Delegazione Provinciale per quanto di competenza.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 180 del Sig. VULCANO Francesco (soc. U.S. Crucolese)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°126 del 09.04.2008 (Inibizione fino al 31.12.2008).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. Vulcano Francesco al 36° del primo tempo entrava abusivamente in campo e colpiva la mano dell'arbitro facendogli cadere il cartellino e successivamente tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi per l'intervento dei propri giocatori;

che la sanzione inflitta anche in considerazione della qualità rivestita appare senz'altro congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 181 della società U.S.D. PETRIZZI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°124 del 02.04.2008 (Inibizione Sig. MIRARCHI Giuseppe fino al 02.06.2008).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara a chiarimenti via telefono;

RILEVA

Che l'episodio per il quale è stata adottata la sanzione dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente della società Petrizzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, va ridimensionata nella sua entità, peraltro va anche condisiderato che per stessa ammissione dell'arbitro il Sig. Mirarchi a fine gara, resosi conto dell'errore commesso, ha chiesto formalmente scusa del comportamento mentenuto;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. MIRARCHI Giuseppe fino al 02 MAGGIO 2008; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 182 della società A.S.D. MONGRASSANO 2000

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°126 del 09.04.2008 (Squalifica calciatore PATITUCCI Francesco fino al 09.05.2008, squalifica calciatore GUGLIELMELLI Ugo per CINQUE giornate).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che alla stregua di un'attenta lettura degli atti di gara i fatti ascritti ai calciatori Patitucci Francesco e Guglielmelli Ugo vanno diversamente valutati, poiché è emerso che i comportamenti degli stessi tenuti nei confronti del direttore di gara per quanto riprovevoli, richiedono una rivisitazione circa l'entità della sanzione;

che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni applicate del Giudice Sportivo;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PATITUCCI Francesco fino al 30 APRILE 2008, riduce la squalifica inflitta al calciatore GUGLIELMELLI Ugo a QUATTRO giornate. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino